



**Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)**

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIE RICEVUTE

Informazioni sulla Banca

Banca UBAE s.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma.

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell' Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede* :

Nome/Cognome: _____ Indirizzo _____

Telefono: _____ e.mail _____

Caratteristiche dell'operazione e principali rischi

Garanzie ricevute:

IPOTECA

Garanzia reale costituita su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.) - art. 2808 c.c. ; attribuisce al beneficiario dell'ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

FIDEIUSSIONE

Fideiussione generale limitata: con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Sia generale che specifica la fideiussione è una garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito

PEGNO

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

I principali rischi sono:

Ipoteca

- tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l'ipoteca, la banca può far vendere con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Fideiussione

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revoca.

Pegno

- tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, o nei casi previsti dalla legge acquisire, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Condizioni economiche

COSTI	Non sono previste spese
-------	-------------------------

Recesso dal contratto

Le operazioni relative a garanzie ricevute non possono per la loro natura prevedere un diritto di recesso, né per la banca né per il cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Quintino Sella, 2-00187 Roma), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
 - fino ad 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
 - senza limite di importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

- Conciliatore Bancario Finanziario anche in assenza di preventivo reclamo.

2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- Ombudsman - Giurì Bancario: entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
- Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.

Per saper come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancaubae.it).

Legenda

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca in caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.